

SOMMARIO

Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e la Geotermia
Anno XLVIII – n° 11

Direttore responsabile:
GILBERTO DIALUCE

Redazione:
MARIA BEATRICE DE AMICIS

Grafica e impaginazione:
OMBRETTA COPPI

AVVERTENZE

- IDROCARBURI – Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare
- MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio
- GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione
- LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- REGIONE SICILIA
- DATI STATISTICI
- INDIRIZZI
- ELENCHI ISTANZE
- APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE Pag



IDROCARBURI

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

NUOVE ISTANZE

- **SAMBUCETO** – Istanza di permesso di ricerca (Macerata, Ancona) - Società Petren srl Pag
- **TORRENTE PARMA** – Istanza di permesso di ricerca (Parma, Reggio Emilia) – Società EDISON Pag
- **LA SACCA** – Istanza di permesso di ricerca (Ravenna) – Società Northern Petroleum (UK) Limited Pag
- **CORROPOLI** – Istanza di permesso di ricerca (Ascoli Piceno) – Società JKX Italia Limited Pag

■ PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA

- **MONTORSI** – Istanza di rinuncia al permesso di ricerca (Foggia, Campobasso, Benevento) – Società Edison Gas Pag

DECRETI DI CONFERIMENTO

- **AGUGLIANO** – Decreto ministeriale 8 ottobre 2004 di conferimento del

permesso di ricerca (Ancona) - Società Gas della Concordia Pag

- **CERASA** – Decreto ministeriale 8 ottobre 2004 di conferimento del permesso di ricerca (Pesaro, Ancona) - Società Northern Petroleum UK Pag

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA

- **ALIANO** – Decreto ministeriale 8 ottobre 2004 di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca - Società ENI (r.u.) Pag
- **TEANA** – Decreto ministeriale 8 ottobre 2004 di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca - Società Total Italia (r.u.) Pag
- **MISSAGLIA** – Decreto ministeriale 12 ottobre 2004 di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca - Società ENI Pag
- **VIGEVANO** – Decreto ministeriale 12 ottobre 2004 di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca - Società ENI (r.u.) Pag
- **NOVARA** – Decreto ministeriale 27 ottobre 2004 di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca - Società ENI Pag

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA'

- **SAN MARCO - G.R15.PU – G.R16.PU**– Decreto ministeriale 27 ottobre 2004 di intestazione, alla Società Grove Energy, della quota di titolarità della Società WPN Resources relativa ai permessi di ricerca Pag
- **FIUME ARNONE** – Decreto ministeriale 28 ottobre 2004 di intestazione, alla Società JKX, della quota di titolarità della Società Italmin Exploration relativa alla concessione di coltivazione (Roma) Pag

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA

- **ALBINEA** – Decreto ministeriale 8 ottobre 2004 di accettazione della rinuncia del permesso di ricerca (Reggio Emilia, Parma) - Società ENI (r.u.) Pag
- **LAINATE** – Decreto ministeriale 8 ottobre 2004 di accettazione della rinuncia del permesso di ricerca (Milano, Varese, Novara) - Società ENI Pag

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI RINUNCIA

- **MONTE VRECCIARO** – Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione (Foggia) – Società ENI Pag

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA'

- **MASSERIA GROTTAVECCHIA** – Decreto ministeriale 8 ottobre 2004 di intestazione, alla Società Sviluppo Risorse Naturali, della quota di titolarità della Società Gas della Concordia relativa alla concessione di coltivazione (Foggia, Campobasso) Pag
- **MASSERIA PETRILLI – SCANZANO – SAN TEODORO** – Decreto

ministeriale 8 ottobre 2004 di intestazione, alla Società Sviluppo Gas della Concordia, della quota di titolarità della Società Energia della Concordia relativa alla concessione di coltivazione
Pag

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

 ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

 PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO

- **C . R 146 . NP** – Decreto ministeriale 28 settembre 2004 di conferimento del permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zona C) - Società Northern Petroleum UK Pag
- **C . R 147 . NP** – Decreto ministeriale 30 settembre 2004 di conferimento del permesso di ricerca (Mare Mediterraneo, Zona C e G) - Società Northern Petroleum UK Pag
- **E . R 51 . NP** – Decreto ministeriale 4 ottobre 2004 di conferimento del permesso di ricerca (Mare Tirreno, Zona E) - Società Northern Petroleum UK Pag

DECRETI DI PROROGA

- **A . R 96 . AG** – Decreto ministeriale 1 ottobre 2004 di proroga e riduzione del permesso di ricerca (Mare Adriatico, Zona A) - Società ENI Pag

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA

- **F . R 37 . AG** – Decreto ministeriale 27 settembre 2004 di accettazione della rinuncia del permesso di ricerca (Mare Jonio, Zona F) - Società ENI Pag

F . R 34 . AG – Decreto ministeriale 27 settembre 2004 di accettazione della rinuncia del permesso di ricerca (Mare Jonio, Zona F) - Società ENI Pag

F . R 36 . AG – Decreto ministeriale 27 settembre 2004 di accettazione della rinuncia del permesso di ricerca (Mare Jonio, Zona F) - Società ENI Pag

 ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

 CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI RINUNCIA

- **D . C 3 . AG** – Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione (Mare Jonio, Zona D e F) – Società ENI (r.u.) Pag



MERCATO DEL GAS NATURALE



GEOTERMIA

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE




LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI



REGIONE SICILIA

ELENCHI DEI TITOLI MINERARI AGGIORNATI AL 30/06/2004

- PERMESSI DI RICERCA *Pag*
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE *Pag*
- ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA *Pag*
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE *Pag*



DATI STATISTICI



INDIRIZZI

- MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE *Pag*



ELENCHI DELLE ISTANZE

- ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA *Pag*
- ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE *Pag*
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA *Pag*
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE *Pag*
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO *Pag*



APPENDICE

1) INDICI

- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA E IN MARE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN TERRA E IN MARE
- CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
- PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

2) ELENCHI DEI TITOLI

- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA
- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN MARE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE
- CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
- PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

3) ELENCO DELLE DITTE

- TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre 2003	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-	XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69
					XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	
XLV	6	30 giugno 2001	-	-					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **120.**

Istanza di permesso di ricerca «SAMBUCETO» presentata dalla Società Petren (estratto).

Richiedente: Società PETREN – S. Donato Milanese (MI), Via Emilia, 20.

Data di presentazione dell'istanza: 1 ottobre 2004.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «SAMBUCETO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Macerata - Ancona.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 117-118-124-125.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>VERTICI</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	0°55'	43°27'
b	0°58'	43°27'
c	0°58'	43°26'
d	0°59'	43°26'
e	0°59'	43°25'
f	1°01'	43°25'
g	1°01'	43°24'
h	1°02'	43°24'
i	1°02'	43°23'
l	1°03'	43°23'
m	1°03'	43°22'
n	1°04'	43°22'
o	1°04'	43°21'
p	1°05'	43°21'
q	1°05'	43°20'
r	1°07'	43°20'
s	1°07'	43°19'
t	0°55'	43°19'

- *Superficie richiesta:* km² 147,59.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1



TAV. 1 – Istanza di permesso di ricerca SAMBUCETO – Soc. Petren srl

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **121**.

Istanza di permesso di ricerca «TORRENTE PARMA » presentata dalla Società EDISON (estratto).

Richiedente: Società EDISON – Milano, Foro Buonaparte, 31.

Data di presentazione dell'istanza: 11 ottobre 2004.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «TORRENTE PARMA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Parma - Reggio Emilia.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 85.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>VERTICI</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	2°11'	44°40'
b	2°09'	44°40'
c	2°09'	44°39'
d	2°06'	44°39'
e	2°06'	44°38'
f	2°03'	44°38'
g	2°03'	44°37'
h	2°00'	44°37'
i	2°00'	44°27'
l	2°25'	44°27'
m	2°25'	44°28'
n	2°30'	44°28'
o	2°30'	44°33'
p	2°22'	44°33'
q	2°22'	44°35'
r	2°15'	44°35'
s	2°15'	44°39'
t	2°11'	44°39'




Area stralciata a favore di terzi:

Concessione di coltivazione POGGIO CASTIONE

- *Superficie richiesta:* km² 666,22.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 2



NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **122**.

Istanza di permesso di ricerca «LA SACCA» presentata dalla Società Northern Petroleum UK (estratto).

Richiedente: NORTHERN PETROLEUM UK - Roma, Via E.Q. Visconti, 12-14.

Data di presentazione dell'istanza: 26 ottobre 2004.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «LA SACCA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Ravenna.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 89.


- *Coordinate geografiche dei vertici*:

<i>VERTICI</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	0°15'	44°24'
b	0°11'	44°24'
c	0°11'	44°23'
d	Intersezione tra il parallelo 44°23' e la linea di costa a bassa marea	
e	Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il parallelo 44°20'	
f	0°12'	44°20'
g	0°12'	44°21'
h	0°13'	44°21'
i	0°13'	44°22'
l	0°14'	44°22'
m	0°14'	44°23'
n	0°15'	44°23'

Dal vertice "d" al vertice al vertice "e" il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa a bassa marea

- *Superficie richiesta*: km² .52,35.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 3



TAV. 3 – Istanza di permesso di ricerca LA SACCA – Soc. Northern Petroleum (UK) Limited

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **123**.

Istanza di permesso di ricerca «CORROPOLI » presentata dalla Società JKX Italia (estratto).

Richiedente: JKX Italia – Milano, Via F.lli Gabba 3

Data di presentazione dell'istanza: 26 ottobre 2004.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «CORROPOLI».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Teramo - Ascoli Piceno.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1: 100.000 (I.G.M.):* 133-134.


- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>VERTICI</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	1°20'	42°54'
b	Intersezione tra il parallelo 42°54' e la linea di costa a bassa marea	
c	Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il parallelo 42°43'	
d	1°29'	42°43'
e	1°29'	42°42'
f	1°27'	42°42'
g	1°27'	42°45'
h	1°26'	42°45'
i	1°26'	42°48'
l	1°23'	42°48'
m	1°23'	42°49'
n	1°22'	42°49'
o	1°22'	42°51'
p	1°21'	42°51'
q	1°21'	42°52'
r	1°20'	42°52'

Dal vertice "b" al vertice al vertice "c" il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa a bassa marea

- *Superficie richiesta:* km² 172,30.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 4



TAV. 4 – Istanza di permesso di ricerca CORROPOLI - Soc. JKX Italia Limited

DECRETI DI CONFERIMENTO

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **124** .

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2004.

Conferimento del permesso di ricerca «AGUGLIANO» alla Società Gas della Concordia (Tavola fuori testo n. 5).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 28 agosto 2002 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Gas della Concordia-S.p.A. ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «AGUGLIANO», in territorio della provincia di Ancona;

Vista l'istanza presentata in data 24 aprile 2002, con la quale la Società New Century Ventures-Ltd. ha chiesto il permesso di ricerca «MONTE BOGO» la cui area interferisce totalmente con quella dell'istanza della Società Gas della Concordia-S.p.A.;

Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia il quale, nella seduta del 14 marzo 2003 ha espresso il parere di accogliere l'istanza «AGUGLIANO» e di respingere l'istanza della Società New Century Ventures-Ltd.;

Vista la nota ministeriale n. 494063 in data 18 dicembre 2003 con la quale l'istanza «MONTE BOGO» della Società New Century Ventures-Ltd. è stata respinta;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «AGUGLIANO»;

Vista la nota ministeriale n. 494077 del 18 dicembre 2003, con la quale è stata chiesta alla Regione Marche la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 e contestualmente la Società Gas della Concordia-S.p.A. è stata invitata a presentare alla su indicata Regione il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d. lgs. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Considerato che la Società Gas della Concordia-S.p.A. ha presentato alla Regione Marche, in data 6 aprile 2004 nota sostitutiva del rapporto ambientale;

Visto il decreto dirigenziale n. 282/IAE in data 24 maggio 2004, notificato tra l'altro alla Società Gas della Concordia-S.p.A., con il quale la Regione Marche - Servizio Industria Artigianato Energia - ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «AGUGLIANO», con le prescrizioni che "qualora nel prosieguo dell'attività esplorativa si rendano necessarie opere sul campo quali rilievi sismici o perforazione di pozzi, la Società titolare deve presentare alla Regione una relazione ambientale, ai sensi della normativa regionale, comprendente il progetto da eseguire per sottoporlo alla procedura di verifica preliminare";

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società GAS DELLA CONCORDIA-S.p.A. (c.f. n. 11650030155), con sede in Roma, Via Alberico II, 4 (C.a.p. 00193), e Uffici in Roma, Viale Palmiro Togliatti, 1473 (C.a.p. 00155) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «AGUGLIANO» in territorio della provincia di

Ancona.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i diciotto vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 112,28 (centododicivirgolaventotto).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 625 del 1996 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F 5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. n. 128 del 9 maggio 1958 e del d. lgs. n. 624 del 1996.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del d. lgs. n. 152 del 1999, del d. lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.


In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui al citato decreto dirigenziale n. 282/IAE in data 24 maggio 2004 della Regione Marche che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio – Filiale di Ancona. Roma, 8 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA



TAV. 5 – Permesso di ricerca AGUGLIANO – Soc. Gas della Concordia

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **125**.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2004.

Conferimento del permesso di ricerca «CERASA» alla Società Northern Petroleum UK (Tavola fuori testo n. 6).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 29 agosto 2002 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «CERASA», in territorio delle provincie di Pesaro e Ancona;

Vista l'istanza presentata in data 29 novembre 2002, con la quale la Società Petren S.r.l. ha chiesto il permesso di ricerca «MONDOLFO» la cui area interferisce totalmente con quella dell'istanza della Società Northern Petroleum (UK)-Ltd.;

Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia il quale, nella seduta del 14 marzo 2003, ha espresso il parere di accogliere l'istanza «CERASA» e di respingere l'istanza della Società Petren-S.r.l.;

Vista la nota ministeriale n. 494062 in data 18 dicembre 2003 con la quale l'istanza «MONDOLFO» della Società Petren-S.r.l. è stata respinta;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «CERASA»;

Vista la nota ministeriale n. 494064 del 18 dicembre 2003, con la quale è stata chiesta alla Regione Marche la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 e contestualmente la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. è stata invitata a presentare alla su indicata Regione il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d. lgs. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Considerato che la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. ha presentato alla Regione Marche, in data 29 marzo 2004 nota sostitutiva del rapporto ambientale;

Visto il decreto dirigenziale n. 281/IAE in data 24 maggio 2004, notificato tra l'altro alla Società Northern Petroleum (UK)-Ltd., con il quale la Regione Marche - Servizio Industria Artigianato Energia - ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «CERASA», con le prescrizioni che "qualora nel prosieguo dell'attività esplorativa si rendano necessarie opere sul campo quali rilievi sismici o perforazione di pozzi, la Società titolare deve presentare alla Regione una relazione ambientale, ai sensi della normativa regionale, comprendente il progetto da eseguire per sottoporlo alla procedura di verifica preliminare";

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd. (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «CERASA» in territorio delle provincie di Pesaro e Ancona.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sette vertici le cui coordinate geografiche, rilevate

graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 382,30 (trecentottantaduevirgolatrenta).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citate.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro sessanta mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F 5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. n. 128 del 9 maggio 1958 e del d. lgs. n. 624 del 1996.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del d. lgs. n. 152 del 1999, del d. lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.


Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui al citato decreto dirigenziale n. 281/IAE in data 24 maggio 2004 della Regione Marche che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio – Sezione staccata di Pesaro.

Roma, 8 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA



TAV. 6 – Permesso di ricerca CERASA – Soc. Northern Petroleum (UK) Limited

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **126.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «MONTORSI» presentata dalla Società Edison (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 19 ottobre 2004, la Società EDISON, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nelle province di Benevento, Campobasso e Foggia, convenzionalmente denominato «MONTORSI» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 521 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **127.**

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2004.

Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «ALIANO» della Società Total Italia (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 6 novembre 1998, con il quale alle Società Lasmo-S.p.A., Enterprise Oil Italiana-S.p.A., Fina Italiana-S.p.A. e Mobil Oil Italiana-S.p.A., rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ALIANO», in territorio delle province di Potenza e Matera;

Visti i DD.MM. 3 agosto 1999, 20 marzo 2000, 11 ottobre 2000, 29 novembre 2000, 20 aprile 2001, 20 maggio 2001, 26 marzo 2003 e 16 luglio 2003 con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società Total Italia-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente del 60% e del 40%, rappresentate dalla prima;

Considerato che le Società titolari hanno chiesto, in data 23 gennaio 2004, di effettuare un programma unitario di lavoro nei limitrofi permessi di ricerca «TEANA» e «ALIANO», tenuto conto dell'omogeneità dell'obiettivo minerario della ricerca;

Visto il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 12 maggio 2004;

Vista la nota ministeriale n. 492910 in data 19 luglio 2004, con la quale è stata richiesta alla Regione Basilicata la prescritta procedura di valutazione impatto ambientale e la dichiarazione d'intesa;

Vista l'istanza presentata in data 7 agosto 2004 con la quale le Società permissionarie hanno chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della definizione della procedura di valutazione impatto ambientale e della

dichiarazione di intesa da parte della Regione Basilicata;

Considerato che le motivazioni addotte dalle Società contitolari sono valide e che per l'effettuazione del programma unitario di lavoro è necessario attendere la pronuncia di valutazione impatto ambientale e l'intesa della Regione Basilicata e, pertanto, le permissionarie sono di fatto impedita a svolgere qualsiasi attività di ricerca;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ALIANO» in territorio delle provincie di Potenza e Matera di cui sono titolari le Società TOTAL ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 19 luglio 2004 sino alla pronuncia della compatibilità ambientale e dell'intesa della Regione Basilicata. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data d'intesa con la Regione Basilicata.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Total Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Sezione Staccata di Potenza. Roma, 8 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **128**.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2004.

Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «TEANA» della Società Total Italia (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 23 settembre 1998, rettificato il 4 dicembre 1998, con il quale alle Società British Gas RIMI-S.p.A., Texaco Petroleum Italia e B.G. Exploration and Production-Ltd., rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TEANA», in territorio della provincia di Potenza;

Visti i DD.MM. 10 marzo 1999, 18 novembre 1999, 19 ottobre 2000, 5 aprile 2002, 16 aprile 2003 e 16 luglio 2003 con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società Total Italia-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e del 20%, rappresentate dalla prima;

Considerato che le Società titolari hanno chiesto, in data 23 gennaio 2004, di effettuare un programma unitario di lavoro nei limitrofi permessi di ricerca «TEANA» e «ALIANO», tenuto conto dell'omogeneità dell'obiettivo minerario della ricerca;

Visto il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 12 maggio 2004;

Vista la nota ministeriale n. 492910 in data 19 luglio 2004, con la quale è stata richiesta alla Regione Basilicata la prescritta procedura di valutazione impatto ambientale e la dichiarazione d'intesa;

Vista l'istanza presentata in data 7 agosto 2004 con la quale le Società permissionarie hanno chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della definizione della procedura di valutazione impatto ambientale e della dichiarazione di intesa da parte della Regione Basilicata;

Considerato che le motivazioni addotte dalle Società contitolari sono valide e che per l'effettuazione del programma unitario di lavoro è necessario attendere la pronuncia di valutazione impatto ambientale e l'intesa della Regione Basilicata e, pertanto, le permissionarie sono di fatto impedita a svolgere qualsiasi attività di ricerca;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale

del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TEANA» in territorio della provincia di Potenza di cui sono titolari le Società TOTAL ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 19 luglio 2004 sino alla pronuncia della compatibilità ambientale e dell'intesa della Regione Basilicata. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data d'intesa con la Regione Basilicata.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Total Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Sezione Staccata di Potenza. Roma, 8 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **129**.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2004.

Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «MISSAGLIA» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MISSAGLIA», in territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Como;

Visto il D.M. 17 marzo 2000, con il quale l'area del permesso è stata ridotta da kmq 423,53 a kmq 312,84;

Visto il D.M. 20 aprile 2001, con il quale la titolarità del permesso «MISSAGLIA» è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima, e contestualmente il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 20 maggio 2000;

Visto il D.M. 10 settembre 2001, con il quale la sospensione del decorso temporale del permesso in questione è terminata il 6 giugno 2001 e di conseguenza la vigenza del permesso stesso è stata fissata al 19 gennaio 2004;

Visto il D.M. 20 maggio 2003, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso ai soli fini del computo della durata a decorrere dal 26 settembre 2002 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società stessa in data 24 gennaio 2003 per i motivi in essa addotti;

Visto il D.M. 26 marzo 2003, con il quale la titolarità del permesso in parola è stata intestata alla Società ENI-S.p.A.;

Vista la sentenza del 10 giugno 2004, depositata l'8 luglio 2004, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla Società ENI-S.p.A. avverso il decreto DEC/VIA 7188 in data 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MISSAGLIA» in territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Como di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) accordata con il D.M. 20 marzo 2004 nelle premesse citato ha termine alla data dell'8 luglio 2004. Di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 1° novembre 2005.

Art. 2.- A decorrere dall'8 luglio 2004 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- La Società è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 16 giugno 1998 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Milano. Roma, 12 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **130.**

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 2004.

Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «VIGEVANO» della Società ENI (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.M. 30 gennaio 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VIGEVANO», in territorio delle provincie di Pavia, Milano e Novara;

Visto il D.M. 17 marzo 2000, con il quale l'area del permesso in questione è stata ridotta a kmq 392,45;

Visti i DD.MM. 29 novembre 2000, 18 maggio 2001, 25 marzo 2002 e 12 febbraio 2004, con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società ENI-S.p.A., Edison-S.p.A. e British Gas International B.V. Filiale Italiana, con quote rispettivamente del 45%, 15% e 40%, rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 17 ottobre 2000 e 30 luglio 2002, con i quali è stato sospeso il decorso temporale del permesso dal 17 dicembre 1999 al 3 giugno 2002, e di conseguenza la scadenza della vigenza del permesso stesso è stata fissata al 19 giugno 2005;

Visti i DD.MM. 20 marzo 2003 e 25 giugno 2003, con i quali il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso a decorrere dal 26 settembre 2002 sino al 9 aprile 2003, e di conseguenza la scadenza del permesso è stata fissata al 1° gennaio 2006;

Vista l'istanza presentata in data 13 luglio 2004 con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la sospensione temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della presentazione da parte della Società in data 20 ottobre 2003, della documentazione integrativa richiesta dalla Regione Lombardia per esprimersi sul nuovo progetto del sondaggio esplorativo "Cascina Fiorita 1 vert.";

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società sono valide e che per l'effettuazione del sondaggio esplorativo "Cascina Fiorita 1 vert." è necessario attendere la pronuncia da parte della Regione Lombardia sulla compatibilità ambientale;

Considerato che per il permesso in argomento trova l'applicazione l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 625 del 1996;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G.-Ufficio F5 di Bologna in data 21 settembre 2004;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VIGEVANO» in territorio delle provincie di Pavia, Milano e Novara di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) e BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. FILIALE ITALIANA (c.f. n. 03362070967) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121), è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 19 gennaio 2004 sino alla pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia per la perforazione del pozzo "Cascina Fiorita 1 vert.". Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione, in coincidenza della data di pronuncia della compatibilità ambientale da parte della predetta Regione.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio, Sezione Staccata di Pavia. Roma, 12 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **131.**

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 2004.

Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «NOVARA» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 30 gennaio 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «NOVARA», in territorio delle provincie di Novara, Pavia e Milano;

Visti i DD.MM. 2 aprile 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 1° dicembre 1998 sino al 6 agosto 2000 e di conseguenza la scadenza del permesso stesso è stata fissata al 7 settembre 2004;

Visto il D.M. 18 ottobre 2001, con il quale l'area del permesso è stata ridotta da kmq 454,37 a kmq 333,55;

Vista l'istanza presentata in data 17 agosto 2004 con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della nota in data 14 luglio 2004 della Regione Piemonte, Direzione Industria, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva rivolta alla Società ENI-S.p.A. concernente la richiesta di integrazione e chiarimenti circa lo studio di impatto ambientale presentato per la perforazione del pozzo «Buscaglino 1 dir»;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società sono valide e che per l'effettuazione del sondaggio esplorativo è necessario attendere la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Piemonte;

Considerato che per il permesso in argomento trova l'applicazione l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 625 del 1996;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. - Ufficio F5 di Bologna in data 27 settembre 2004;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «NOVARA» in territorio delle provincie di Novara, Pavia e Milano di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 14 luglio 2004 sino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Piemonte. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione, in coincidenza della data della pronuncia della compatibilità ambientale.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Sezione Staccata di Novara. Roma, 27 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **132.**

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 2004.

Trasferimento, alla Società Grove Energy, della titolarità della Società WPN Resources relativamente ai permessi di ricerca «S. MARCO», «G.R15.PU» e «G.R16.PU».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista l'istanza presentata il 30 settembre 2004, con la quale la Società Grove Energy-Ltd. ha chiesto che le quote di titolarità dei permessi di ricerca detenute dalla Società WPN Resources-Ltd. siano a lei intestate, a decorrere dal 30 marzo 2004, a seguito del cambiamento della denominazione sociale, giusta delibera assembleare in pari data;

D E C R E T A:

Art. 1. - A decorrere dal 30 marzo 2004 sono intestate dalla Società WPN RESOURCES-Ltd. (c.f. n. 06962471006) con sede legale in West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver BC Canada, V6C 3E8 e sede secondaria in Roma, Via Nemorense, 18 (C.a.p. 00199) alla Società GROVE ENERGY-Ltd. (c.f. n. 06962471006) con sede legale in West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver BC Canada, V6C 3E8 e sede secondaria in Roma, Via Nemorense, 18 (C.a.p. 00199) le quote di titolarità nei seguenti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi:

PERMESSI DI RICERCA:

"S. MARCO"	100%;
"G.R15.PU"	100%;
"G.R16.PU"	100%.

Art. 2. - L'attribuzione di quote di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Grove Energy-Ltd. tramite le competenti Agenzie del demanio.
Roma, 27 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **133**.

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 2004.

Trasferimento, alla Società JKX, della quota di titolarità della Società Italmin Exploration, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «FIUME ARRONE».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplina tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, con il quale alla Società Italmin Exploration-S.r.l. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME ARRONE» in territorio della provincia di Roma;

Vista l'istanza presentata in data 27 maggio 2004, con la quale la Società Italmin Exploration-S.r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società JKX Italia Ltd. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 492933 del 26 luglio 2004 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 17 settembre 2004 dal Dott. Tullio Cimmino notaio in Roma, rep. n. 54712, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Roma in data 21 settembre 2004;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 21 settembre 2004 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME ARRONE» in territorio della provincia di Roma è trasferita ed intestata dalla Società ITALMIN EXPLORATION- S.r.l. (c.f.n.05287541006) con sede in Roma Lungotevere dei Mellini, 44(C.a.p.00193) alla Società JKX Italia Ltd. (c.f.n.093040860434)

con sede in Londra, 6 Cavendish Square W1G 0PD e sede secondaria in Milano, Via Fratelli Gabba, 3 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ITALMIN EXPLORATION-S.r.l. 70%;

JKX ITALIA-Ltd. 30%.

Rappresentante unica è nominata la Società Italmin Exploration-S.r.l.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 10 luglio 2002 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Italmin Exploration-S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale di Roma.

Roma, 28 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **134.**

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2004.

Accettazione della rinuncia della Società ENI al permesso di ricerca «ALBINEA» (v. Tavola fuori testo 35-60 del *B.U.I.G.* Anno XLII – N. 6).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 15 maggio 1998, con il quale alla Società ENI - S.p.A., è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997 fino al 1° gennaio 2003, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «ALBINEA» in territorio delle provincie di Reggio Emilia e Parma;

Visti i DD.MM. 13 dicembre 1999 e 12 febbraio 2004 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alle Società ENI- S.p.A. ed EDISON- S.p.A. con quote rispettivamente del 66,2/3% e 33,1/3%, rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 8 marzo 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 14 settembre 1998 sino al 3 agosto 2000, e di conseguenza la scadenza del permesso è stata fissata al 21 novembre 2004;

Visto l'atto pervenuto il 16 agosto 2004, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell' U.N.M.I.G.- Ufficio F5 di Bologna prot. N. 5643 del 30 agosto 2004;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI – S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma Piazzale E. MATTEI, 1 (C.a.P. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON- S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) rappresentate dalla prima, al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «ALBINEA» dell'estensione di Km² 254,79 (duecentocinquantaquattrovirgolasettantanove) in territorio delle provincie di Reggio Emilia e Parma di cui sono titolari in base al D.M. 12 febbraio 2004 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale di Reggio Emilia.

Roma, 8 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **135.**

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2004.

Accettazione della rinuncia della Società ENI al permesso di ricerca «LAINATE» (v. Tavola fuori testo 32-60 del *B.U.I.G.* Anno XLII – N. 6).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI - S.p.A. , è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997 fino al 1° gennaio 2003, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «LAINATE» in territorio delle provincie di Milano Varese e Novara;

Visti i DD.MM 2 febbraio 1999 e 20 settembre 2000 con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 21 settembre 1998 sino al 6 agosto 2000 e di conseguenza la scadenza del permesso è stata fissata al 17 novembre 2004;

Visto il D.M. 18 ottobre 2001 con il quale l'area del permesso «LAINATE» è stata ridotta da Km² 480,20 a Km² 357,17;

Visto l'atto pervenuto il 4 agosto 2004, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell' U.N.M.I.G.- Ufficio F5 di Bologna prot. N. 5156 del 4 agosto 2004;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI – S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «LAINATE» dell'estensione di Km² 357,17 (trecentocinquantesettevirgoladiciassette) in territorio delle provincie di Milano, Varese e Novara di cui è titolare in base al D.M. 16 giugno 1998 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio filiale di Milano.
Roma, 8 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **136.**

Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione «MONTE VRECCIARO» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 26 ottobre 2004, la Società ENI, titolare unica della concessione di coltivazione ubicata nella provincia di Foggia, convenzionalmente denominata «MONTE VRECCIARO» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 838 di riferimento), ha chiesto di rinunciare alla concessione stessa.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **137.**

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2004.

Trasferimento, alla Società Sviluppo Risorse Naturali, della quota di titolarità della Società Gas della Concordia relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA GROTTAVECCHIA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 6 settembre 1988 reg. alla Corte dei Conti il 24 ottobre 1988 reg. 16 I .C. fog 126 con il quale alla Società SNIA BPD, SORI S.p.A., FINA ITALIANA S.p.A., SELM S.p.A. e PETREX S.p.A., con quote rispettivamente del 28%, 27%, 18%, 13,75%, 13,25%, è stata accordata per la durata di anni trenta la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "MASSERIA GROTTAVECCHIA" nel territorio delle provincie di Foggia e Campobasso;

Viste le successive modifiche di titolarità;

Visto da ultimo il D.M. 20 luglio 2004 con il quale le quote di titolarità della concessione risultano così ripartite;

Gas della CONCORDIA (R.U.): 28%;

GAS PLUS ITALIANA –S.p.A. 58,25%;

EDISON S.p.A. 13,75%.

Vista l'istanza pervenuta il 25 agosto 2003 con la quale la Società GAS della CONCORDIA S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Sviluppo Risorse Naturali S.r.l. la quota dell'8% della titolarità della concessione in parola;

Vista la nota ministeriale prot. n. 493304 del 15 settembre 2003 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata in data 9 dicembre 2003 dal Dott. Silvio Vezzi notaio in Modena, rep. N. 109487/16004 registrato a Modena presso l'Agenzia del Demanio filiale di Modena il 17 dicembre 2003 n° 6721 Atti Pubblici Serie 1;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 17 dicembre 2003 la quota dell'8%, della titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «MASSERIA GROTTAVECCHIA», in territorio delle provincie di Campobasso e Foggia, è trasferita ed intestata dalla Società GAS della CONCORDIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via Alberico II, n.4 (CAP 00193), (c.f. 11650030155) alla Società SVILUPPO RISORSE NATURALI – S.r.l. (c.f. 07589111009) con sede in Roma, Viale Isacco Newton, n. 6 (C.a.p. 00151).

Le quote di partecipazione alla concessione sono pertanto così stabilite;

Gas della Concordia S.p.A.: 20%;

GAS PLUS ITALIANA – S.p.A. 58,25%;

EDISON GAS S.p.A.: 13,75%;

SVILUPPO RISORSE NATURALI S.r.l. 8%.

Rappresentante unica è confermata la Società GAS della CONCORDIA S.p.A. con sede legale ed uffici in Roma, Via Alberico II N° 4 (Cap 00193).

Art. 2.- Le Società sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3 - Il trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Gas della Concordia tramite l'Agenzia del Demanio di Foggia.
Roma, 8 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **138**.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2004.

Trasferimento, alla Società Sviluppo Gas della Concordia, delle quote di titolarità della Società Energia della Concordia relative alle concessioni di coltivazione «MASSERIA PETRILLI», «SCANZANO» e «SAN TEODORO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza presentata in data 16 settembre 2003, con la quale la Società Energia della Concordia –S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Gas della Concordia – S.p.A. le quote di titolarità dei seguenti titoli minerari:

MASSERIA PETRILLI:	10%;	
SCANZANO:	20%;	
SAN TEODORO:		70%

Vista la nota ministeriale n. 493487 del 10 ottobre 2003 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i predetti trasferimenti;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticato nelle firme in ultimo in data 8 giugno 2004 dal Dott. Silvio Vezzi notaio del Distretto di Modena, rep. N. 109403/15989, registrato a Modena il 2 dicembre 2003 al n. 6381 Atti Pubblici serie 1;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 31 dicembre 2002 sono trasferite ed intestate dalla Società ENERGIA DELLA CONCORDIA – S.p.A. (c.f. 06300791008), con sede in Roma, Via Alberico II n. 4, (CAP 00193) alla Società GAS DELLA CONCORDIA - S.p.A. (c.f. 11650030155) con sede in Roma, Via Alberico II n. 4, (CAP 00193), le quote titolarità dei seguenti titoli minerari:

MASSERIA PETRILLI:	10%;	
SCANZANO:	20%;	
SAN TEODORO:		70%.

Art. 2.- I trasferimenti di quota di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diretti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società GAS DELLA CONCORDIA –S.p.A. tramite le competenti Agenzie del Demanio.

Roma, 8 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **139**.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 2004.

Conferimento del permesso di ricerca «C.R146.NP» alla Società Northern Petroleum UK (Tavola fuori testo n. 7).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d344C.R-.NP» presentata in data 28 febbraio 2002 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, zona «C»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 14 marzo 2003;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d344C.R-.NP»;

Vista la nota n. DSA 2004/18614 in data 11 agosto 2004, notificata tra l'altro alla Società Peal Petroleum Consultants S.n.c. che opera per conto della Società Northern Petroleum, con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ha comunicato che le attività previste nell'area dell'istanza «d344C.R-.NP» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica, mentre è assoggettata a procedura di VIA la perforazione del pozzo esplorativo;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «C.R146.NP» nel Canale di Sicilia zona «C»;

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dieci vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono

riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 620,31.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a € 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore congruaggio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trenta mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dall'Ingegnere capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA 2004/18614 in data 11 agosto 2004 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio che fa parte integrante del presente decreto;

b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;

c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.

d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;

e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;

f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall' Ufficio F7 di Napoli;

g) presentare all'Ufficio F7 di Napoli nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;

h) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 di Napoli un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.

i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. tramite l'Agenzia del Demanio – Sezione Staccata di Siracusa.

Roma, 28 settembre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **140**.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 2004.

Conferimento del permesso di ricerca «C.R147.NP» alla Società Northern Petroleum UK (Tavola fuori testo n. 8).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d343C.R.-NP» presentata in data 30 ottobre 2001 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, zone «C» e «G»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 7 maggio 2002;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d343C.R.-NP»;

Vista la nota n. DSA/2204/20056 in data 13 settembre 2004, notificata tra l'altro alla Società Peal Petroleum Consultants-s.n.c. che agisce per conto della Northern Petroleum-Plc. con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ha comunicato che le attività previste nell'area dell'istanza «d343C.R.-NP» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre deve essere assoggettata a procedura di VIA la perforazione del pozzo esplorativo;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd. (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «C.R147.NP» nel Canale di Sicilia, a nord dell'isola di Pantelleria, zone «C» e «G»;

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dieci vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 637,18.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a € 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Centrale - Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.


Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA/2004/20056 in data 13 settembre 2004 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere all'Ufficio F6 un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F7 di Napoli;
- h) presentare all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia F7 nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- i) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- l) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Peal Petroleum Consultants-s.n.c. che opera per la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. tramite l'Agenzia del Demanio di Trapani.
Roma, 30 settembre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA



TAV. 8 – Permesso di ricerca C . R 147 . NO – Soc. Northern Petroleum

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **141**.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 2004.

Conferimento del permesso di ricerca «E.R51.NP» alla Società Northern Petroleum UK (Tavola fuori testo n. 9).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d92E.R.-NP» presentata in data 30 maggio 2002 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Tirreno, zona «E»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 14 marzo 2003;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d92E.R.-NP»;

Vista la nota n. DSA/2204/0020027 in data 13 settembre 2004, notificata tra l'altro alla Società Peal Petroleum Consultants-s.n.c. che agisce per conto della Northern Petroleum-Plc. con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ha disposto, in merito alle attività previste nell'area dell'istanza «d343C.R.-NP» che:

- sia assoggettata a procedura di VIA l'eventuale esecuzione dei rilievi geofisici con l'airgun a profondità minori di 30 m, nonché la perforazione del pozzo esplorativo;
- l'esecuzione della prospezione geofisica, unicamente per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica a mare a profondità superiori ai 30 m, è esclusa dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd. (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «E.R51.NP» nel mare Tirreno, zona «E»;

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i quattordici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 724,37.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a € 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Centrale - Ufficio F6 di Roma, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F6 di Roma.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.


Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA/2004/0020027 in data 13 settembre 2004 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio che fa parte integrante del presente decreto;
- b) osservare i seguenti divieti:
 - 1) entro un miglio dalla linea di costa non è consentita l'effettuazione di rilevamenti sismici durante le ore notturne;
 - 2) entro tre miglia dalla linea di costa non è consentito:
 - effettuare rilevamenti sismici nel periodo da maggio ad agosto;
 - scaricare in mare i fanghi di perforazione che dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti all'esterno di tale area;
 - scaricare in mare acque di drenaggio oleose e fluidi derivanti dalla zona macchine;
- c) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- d) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- e) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere all'Ufficio F6 un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- f) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- g) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F6 di Roma;
- h) presentare all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia F6 nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- i) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F6 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- l) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Peal Petroleum Consultants-s.n.c. che opera per la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. tramite l'Agenzia del Demanio di Roma.
Roma, 4 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA



TAV.9 – Permesso di ricerca E . R 51 . NP – Soc. Northern Petroleum

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **142.**

DECRETO MINISTERIALE 1 ottobre 2004.

Proroga e riduzione del permesso di ricerca «A.R96.AG» della Società ENI (Tavola fuori testo n. 10).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 18 settembre 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "A.R96.AG" ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona "A";

Vista l'istanza pervenuta il 19 luglio 2004, con la quale è stata chiesta la 1° proroga triennale del permesso stesso, con riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 25 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia né i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 526/94 in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio F5 U.N.M.I.G. di Bologna n. 4875 dell'8 settembre 2004;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 21 settembre 2004;

D E C R E T A:

Art. 1.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R96.AG» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona "A", dell'area di kmq 331,94 (trecentotrentunovirgolanoventaquattro) di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 18 settembre 2004 previa riduzione dell'area da kmq 331,94 (trecentotrentunovirgolanoventaquattro) a kmq 245,12 (duecentoquarantacinquevirgoladodici).

Art. 2.- L'area entro la quale la Società dovrà proseguire la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto si intende approvato, è delimitata con linea continua di colore nero sul foglio n. IIM 923/M della Carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000, allegato al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 18 settembre 1998 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 18 settembre 2004 il canone annuo anticipato di € 10,33 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate,

aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. quale unica titolare, tramite l'Ufficio del Territorio di Rimini. Roma, 1 ottobre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **143**.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2004.

Accettazione della rinuncia della Società ENI al permesso di ricerca «F.R34.AG» (v. Tavola fuori testo n. 79 del *B.U.I.G.* - Anno XLII - N. 10).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 14 settembre 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R34.AG» ubicato nel mare Ionio, Golfo di Taranto nell'ambito della zona "F";

Visto il D.M. 26 gennaio 2004 con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi «F.R34.AF» e «F.R37.AG» di cui è titolare la Società ENI-S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta il 26 maggio 2004, con la quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso «F.R34.AG»;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale – Ufficio F7 di Napoli n. 3262 datato 2 agosto 2004;

D E C R E T A:

Articolo unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R34.AG», ubicato nel mare Ionio, Golfo di Taranto nell'ambito della zona "F" di cui è titolare in base al D.M. 14 settembre 1998 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Agenzia del Demanio – Sezione Staccata di Taranto. Roma, 27 settembre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **144**.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2004.

Accettazione della rinuncia della Società ENI al permesso di ricerca «F.R36.AG» (v. Tavola fuori testo n. 80 del *B.U.I.G.* - Anno XLIII - N. 11).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 14 ottobre 1999, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R36.AG» ubicato nel mare Adriatico meridionale nell'ambito della zona "F";

Vista l'istanza pervenuta il 2 ottobre 2003, con la quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso «F.R36.AG»;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale – Ufficio F7 di Napoli n. 3260 datato 2 agosto 2004;

D E C R E T A:

Articolo unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R36.AG», ubicato nel mare Adriatico meridionale nell'ambito della zona "F" di cui è titolare in base al D.M. 14 ottobre 1999 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Agenzia del Demanio – Filiale di Lecce.
Roma, 27 settembre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **145**.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2004.

Accettazione della rinuncia della Società ENI al permesso di ricerca «F.R37.AG» (v. Tavola fuori testo n. 3 del *B.U.I.G.* - Anno XLIV - N. 1).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 30 dicembre 1999, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R37.AG» ubicato nel mare Ionio, Golfo di Taranto nell'ambito della zona "F";

Visto il D.M. 26 gennaio 2004 con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi «F.R34.AF» e «F.R37.AG» di cui è titolare la Società ENI-S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta il 26 maggio 2004, con la quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso «F.R37.AG»;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale – Ufficio F7 di Napoli n. 3261 datato 2 agosto 2004;

D E C R E T A:

Articolo unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R37.AG», ubicato nel mare Ionio, Golfo di Taranto nell'ambito della zona "F" di cui è titolare in base al D.M. 30 dicembre 1999 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Agenzia del Demanio – Sezione Staccata di Taranto.
Roma, 27 settembre 2004.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **146**.

Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione «D.C3.AG» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 26 ottobre 2004, la Società ENI, titolare unica della concessione di coltivazione ubicata nel Mar Jonio (Zona D e Zona F), convenzionalmente denominata «D.C3.AG» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 976 di riferimento), ha chiesto di rinunciare alla concessione stessa.

REGIONE SICILIA

Situazione al 30 giugno 2004

I dati riportati sono forniti dal competente Ufficio Regionale Idrocarburi e Geotermia della Regione siciliana

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **147**.

COMUNICAZIONE DIRIGENZIALE 6 ottobre 2004.

Elenchi dei titoli minerari richiesti e concessi nella Regione Siciliana.

ELENCO DEI PERMESSI DI RICERCA VIGENTI ALLA DATA DEL 30.6.2004

Denominazione del permesso	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Periodo di vigenza del permesso	Scadenza del permesso
S.Teodoro	Sarcis S.p.A.	58.558,0	EN-CT-ME-PA	3 [^] Triennio	30.07.2006
Treasures	Irminio S.r.l.	16.027,0	RG	1 [^] Triennio	20.02.2007
Casteltermini	Sarcis S.p.A.	89.381,0	CL-PA-AG-EN	1 [^] Triennio	11.01.2007

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI VIGENTI ALLA DATA DEL 30.6.2004

Denominazione della Concessione	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Durata di vigenza della Concessione	Scadenza della Concessione
Bronte S.Nicola	Eni S.p.A.	1.423,0	CT-ME	30+20 anni	02.03.2013
Comiso Secondo	Edison Gas S.p.A.	370,0	RG	30+10 anni	21.05.2006
Fiumetto	Sarcis S.p.A.	2.094,0	EN-CT	20 anni	24.08.2011
Gagliano	Eni S.p.A.	11.623,0	EN	30+20 anni	01.09.2012
Gela-Agip	Eni S.p.A.	9.221,5	CL	30+30 anni	09.09.2018
Giaurone	Sarcis S.p.A.	1.300,0	CL	20 anni	29.09.2004
Irminio	Irminio S.r.l.	3.976,0	RG	20 anni	26.01.2012
Lippone-Mazara	Eni S.p.A.	1.657,0	TP	30+10 anni	13.10.2012 (**)
Ragusa	Eni S.p.A.	7.756,0	RG	40+20 anni	30.11.2014
Rocca Cavallo (*)	Sarcis S.p.A.	2.933,0	CT-EN-ME	20 anni	08.06.2011
Noto	Sarcis S.p.A.	2.140,0	SR-RG	20 anni	08.01.2019

(**) Proroga in istruttoria

ELENCO DELLE ISTANZE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE ALLA DATA DEL 30.6.2004

Denominazione dell'istanza di Concessione	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Durata di vigenza della Concessione
Bonincontro	Petrex S.p.A.	3.230,0	RG	In istruttoria
Piano Lupo	Eni S.p.A.	6.157,0	CT-RG-CL	In istruttoria
Samperi	Sarcis S.p.A.	6.920,0	EN-ME	In istruttoria
Cinquevie	Sarcis S.p.A.	7.100,0	RG	In istruttoria
Case Schillaci	Sarcis S.p.A.	5.300,0	EN-CT	In istruttoria
Rocca Cavallo (*)	Sarcis S.p.A.	3.810,0	CT-EN-ME	Delimitazione definitiva

ELENCO DELLE ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA PRESENTATE ALLA DATA DEL 30.6.2004

Denominazione del permesso richiesto	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Data ricezione
Enna	Italmin Petroli S.r.l	46.750,00	EN-CT	04.07.1997
Passo di Piazza	Sarcis S.p.A.	73.413,00	CL-RG-EN-CT	18.01.2000
Paternò	Edison Gas S.p.A.	73.480,00	CT-EN	14.09.2000
Montemaggiore Belsito	Eni S.p.A.	73.960,00	PA-CL-AG	25.09.2000
Lebrino	Italmin Exploration S.r.l.	31.000,00	CT-SR	02.11.2000
Morgantina	Eni S.p.A.	69.219,00	CT-EN-CL	26.01.2001
Fiume Tellaro	Panther Resources Co.	74.000,00	RG-SR-CT	08.11.2001

INDIRIZZI

- **MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie**
 - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
 - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
 - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
 - Ufficio F6 - Via Benedetto Croce, 40 - 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
 - Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

 - **MERCATO DEL GAS**
 - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE
Aggiornamento al 30 settembre 2004

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Km ²
1	XXXIX-9	08/95	MONTORSO	ENI	MARCHE	MC-AN	79,32
2	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
3	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
4	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
5	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
6	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
7	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
8	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
10	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
11	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
12	XLIII-1	12/98	MILLESIMO	TOTAL ITALIANA, BRITISH GAS RIMI	LIGURIA (496,19) PIEMONTE (251,45)	SV CN-AL	747,64
13	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
14	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
15	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
16	XLIV-8	07/00	BARDONE	STARGAS ITALIA, PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
17	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
18	XLIV-8	07/00	POSTA NUOVA	RIGO OIL COMPANY	PUGLIA	FG	154,55
19	XLV-2	02/01	CIVI TAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
20	XLV-8	07/01	MONTEMARCIANO	S.A.R.P.	MARCHE	AN	49,40
21	XLV11	10/01	MONTALBANO	RIGO OIL COMPANY	BASILICATA	MT	165,04
22	XLV-12	11/01	TORRENTE LA VELLA	EDISON SpA, ENERGIA CONC.	BASILICATA	MT	9,65
23	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
24	XLVI-5	04/02	NIBBIA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE	NO	253,40
25	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
26	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
27	XLVI-12	11/02	LONGASTRINO	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	EMILIA ROMAGNA	FE-RA	139,72
28	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
29	XLVII-4	03/03	GUARDIA VOMANO	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	91,09
30	XLVII-5	04/03	MASSERIA GAUDELLA	GAS DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	154,21
31	XLVII-10	09/03	RECANATI (11)	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
32	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
33	XLVII-11	10/03	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	212,03
34	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
35	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28

36	XLVIII-2	01/04	CASTELNUOVO (11)	GEOGAS	MARCHE	MC-AN	72,54
37	XLVIII-3	02/04	CARISIO	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	PIEMONTE	BI-VC-NO	729,33
38	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
39	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
40	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
41	XLVIII-5	04/04	RIBOLLA (12)	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR	246,87
42	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
43	XLVIII-7	06/04	MORGETTA	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
44	XLVIII-7	06/04	BAGNACAVALLO (13)	ENI S.p.A. DIV. EXPLORATION & PRODUCTION	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
45	XLVIII-8	07/04	GATTINARA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI-VA	462,14
46	XLVIII-9	08/04	FIUME BRUNA (12)	GA.I.A. - Independent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
47	XLVIII-10	09/04	BOSCO	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
48	XLVIII-10	09/04	DARDAGNOLA	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
49	XLVIII-10	09/04	CASALE COCCHI (13)	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
50	XLVIII-11	10/04	SAMBUCETO	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
51	XLVIII-11	10/04	TORRENTE PARMA	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
52	XLVIII-11	10/04	LA SACCA	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
53	XLVIII-11	10/04	CORROPOLI	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Pubblic. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-5	04/98	d 89 E.R.-EA	ENI	E - Mare Tirreno	664,65
4	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
5	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
6	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
7	XLIV-7	06/00	d 166 A.R.-FO	FOREST OIL ITALIA	A - Mare Adriatico	375,93
8	XLIV-11	10/00	d 490 B.R.-RG	RIGO OIL COMPANY	B - Mare Adriatico	126,68
9	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
10	XLVI-9	08/02	d 491 B.R.-GC	GAS DELLA CONCORDIA	B - Mare Adriatico	271,25
11	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
12	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI - EDISON	C - Canale di Sicilia	267,81
13	XLVII-8	07/03	d 18 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	708,62
14	XLVII-8	07/03	d 19 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	736,88
15	XLVII-8	07/03	d 20 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	709,61
16	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
17	XLVIII-3	02/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
18	XLVIII-5	04/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,50
19	XLVIII-6	05/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,64
20	XLVIII-9	08/04	d 348 C.R.-NP	VEGA OIL	C - Canale di Sicilia	336,98

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLVIII-8	07/04	VAL D'AGRI	ENI, SHELL E&P	BASILICATA	PZ	660,17

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
5	XLV-1	12/00	d 36 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	147,30
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVI-8	07/02	CANTON	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	VENETO	VE	125,07
2	XLVI-8	07/02	COLLE TRONCO	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	LAZIO	FR	23,19
3	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
4	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	Confservizi International Scrl	LOMBARDIA	LO	24,23
5	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
6	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	EDISON T&S SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
7	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	Confservizi International Scrl	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
8	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	CPL CONCORDIA Scrl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
9	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
10	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	CPL CONCORDIA Scrl	BASILICATA	MT	48,16
11	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	48,16
12	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
13	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	EDISON T&S SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
14	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	CPL CONCORDIA Scrl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
15	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
16	XLVI-9	08/02	MASSERIA S. ANGELO (5)	COSTRUZIONE CONDOTTE Srl	BASILICATA	MT	10,15
17	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA (5)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	10,15

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.